



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

---

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

**Area Servizi alla Persona**

**CAPITOLATO**

**REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI DI GRUPPO PER ADOLESCENTI CON DISAGIO E DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO E PER RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI, FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE AUTONOMIE PERSONALI - ANNO 2020**

**Smart. CIG: ZED2A5C0E1**

**Data, 28 Ottobre 2019**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
SERVIZI ALLA PERSONA  
Servizio Sociale  
Lucia Frosini**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

### Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

- 1) Il presente appalto prevede la realizzazione di percorsi educativi di gruppo per:
- adolescenti in situazioni di disagio psico-sociale o disturbo specifico dell'apprendimento residenti prevalentemente nel territorio del Comune di Greve in Chianti in carico al Servizio Sociale, mediante l'impiego di specifiche professionalità che aiuteranno gli adolescenti ad incentivare il successo formativo e le autonomie all'interno di un percorso di gruppo, nell'ottica di promozione del benessere e prevenzione del rischio,
  - ragazzi diversamente abili prevalentemente nel territorio del Comune di Greve in Chianti in carico al Servizio Sociale, mediante l'attivazione e l'esercizio delle autonomie personali, la condivisione di momenti comunitari ed attività di orto terapia ed accudimento degli animali (asini) per il rafforzamento delle relazioni.

### Art. 2 SPECIFICHE DEL SERVIZIO

#### **1) ADOLESCENTI CON DISAGIO:**

##### **Bisogni:**

- Promuovere il benessere e la prevenzione del rischio,
- Stimolare un atteggiamento di appartenenza e di collaborazione all'interno del gruppo,
- Sviluppare la produttività degli adolescenti coinvolti e stimolare il pensiero critico,
- Favorire i processi di evoluzione, imparare a riconoscere le emozioni ed a gestirle, tollerare le frustrazioni, le critiche ed accettare se stessi,
- Promuovere la consapevolezza,
- Stimolare e consolidare il pensiero meta cognitivo e prevenire l'abbandono scolastico,

##### **Finalità:**

- Promozione del benessere e prevenzione del rischio,
- Formazione di momenti di confronto,
- Facilitare l'espressione e l'ascolto, far coincidere identità personali ed identità di ruolo per una relazione basata sull'autenticità,
- Promuovere un adeguato insieme di abilità cognitive e sociali che mettono in grado gli adolescenti di accedere, capire ed usare le informazioni utili per il proprio benessere personale e sociale,
- Promuovere la consapevolezza di essere parte di un contesto relazionale, assumendosi la responsabilità dei propri comportamenti verso gli ambienti di vita e le altre persone,
- Sviluppare la proattività degli adolescenti coinvolti attraverso il miglioramento delle competenze personali promuovendo l'autostima e la capacità di scelta,
- Stimolare i percorsi di crescita dell'autonomia individuale, rispecchiare, tenere a mente, sostenere, facilitare processi di integrazione, di simbolizzazione per la costruzione di un'identità personale e sociale,
- Sviluppare negli adolescenti alcune competenze fondamentali come la coscienza delle proprie



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

azioni, la capacità di riflettere e la disponibilità al confronto ed al cambiamento consapevoli che le abilità crescono solo se si utilizzano in un contesto che funzioni da prova e che prepari ad affrontare situazioni sempre più complesse,

- Sostenere ed incentivare il successo formativo al fine di prevenire l'abbandono scolastico,
- Sensibilizzare i ragazzi indirizzati al progetto educativo rispetto a:
  - ✓ scelta di alimenti (spesa) per una nutrizione equilibrata e sana con prodotti stagionali, prevalentemente biologici e a Km. 0,
  - ✓ osservazione e possibilità di collaborazione nella preparazione del pasto con un'attenzione particolare alla pianificazione ed alle procedure di esecuzione,
  - ✓ condivisione dal punto di vista gruppale, dove ciascuno può vivere il momento del pranzo per condividere emozioni ed esperienze vissute,
- Offerta di proposte di sperimentazione delle capacità lavorative all'interno di una situazione protetta.

### **2) RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI:**

#### **Bisogni:**

- Riduzione dell'orario scolastico in orari terminali della giornata,
- Potenziamento dei percorsi di autonomia predisponendo attività mirate al consolidamento e all'acquisizione delle competenze,
- Potenziamento dei momenti e delle attività di condivisione in un ambiente familiare,
- Far vivere ai ragazzi esperienze nuove.

#### **Finalità:**

- Migliorare i percorsi di autonomia della persona attraverso acquisizioni di abilità inerenti le azioni della vita quotidiana e la sperimentazione delle proprie competenze anche in nuove attività,
- Realizzare un passaggio da un'autostima di base ad un'autostima di gestione della vita quotidiana che permetta l'acquisizione di un'identità più consapevole e di una condizione di vita quotidiana qualitativamente migliore,
- Dare l'opportunità di soddisfare i bisogni riguardanti la cura della persona, le attività all'aria aperta, secondo un'ottica proiettata verso l'autonomia del soggetto,
- Stimolare un'attenzione particolare alla dimensione affettiva come componente fondamentale dello sviluppo umano.

### **3) Locali per lo svolgimento del servizio:**

Considerata la particolare tipologia di utenza del servizio in oggetto, i locali ed i luoghi di svolgimento delle attività dovranno rientrare nel raggio massimo di Km. 10 da Greve in Chianti, con preferenza per sedi dislocate in prossimità dei servizi comunali e delle realtà associative, sportive e di aggregazione.

## **Art. 3**

### **DURATA E FASI DI REALIZZAZIONE**

1) Il servizio oggetto del presente affidamento deve svolgersi con la formula dell'intervento educativo di gruppo, e prevedere due incontri settimanali per ognuna delle tipologie di utenza, condotti da una coppia di educatori. Gli incontri si dovranno realizzare con una media settimanale



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

di 7,5 ore/educatore per ciascuna tipologia di utenza, per circa 45 settimane durante l'anno, per un totale di n. 1350 ore.

2) Si deve prevedere anche:

- un'attività di supervisione psicologica alle dinamiche del gruppo, quantificabile in 35 ore di attività dello psicologo e 42 ore di presenza degli educatori incaricati,
- almeno 72 ore da destinare, da parte degli educatori, a riunioni e verifiche con il Servizio Sociale, le scuole e le famiglie,
- spese generali di gestione del servizio quali: spese per locali, assistenza ai pasti, esperienze sul territorio, materiali e trasporto degli utenti.

3) Il servizio si articolerà nelle seguenti fasi:

- Conoscenza e socializzazione mirata alla formazione ed alla coesione del gruppo,
- Attività specifiche del progetto,
- Verifica dei risultati ottenuti.

4) L'affidatario del servizio in oggetto dovrà avere la piena disponibilità di adeguati locali per lo svolgimento di tutte le attività di cui al precedente art. 2.

### **Art. 4 MONITORAGGIO E VERIFICA**

1) E' previsto un momento di valutazione intermedia del progetto educativo, oltre alla verifica finale, da effettuarsi tra le figure coinvolte nel progetto.

2) Saranno tenuti presenti i seguenti indicatori:

- confronto fra le capacità iniziali e capacità acquisite dai ragazzi,
- livello di partecipazione degli utenti alle attività proposte,
- grado di autocontrollo e rispetto delle regole socialmente condivise,
- livello di autonomia personale raggiunta.

### **Art. 5 PERSONALE**

1) L'impresa affidataria assicura la funzionalità del servizio avvalendosi di idonee figure professionali e si impegna altresì a garantire, tramite una figura di comprovate specifiche competenze professionali esterna all'equipe educativa, le funzioni di supervisione dell'attività relativa al progetto.

2) Sono richieste le seguenti figure professionali:

- n. 1 Coordinatore del progetto,
- n. 2 educatori,
- n. 1 psicologo.

3) L'impresa affidataria si impegna a far osservare ai collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto il regolamento recante codice di



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

comportamento, di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del medesimo D.P.R. L'inosservanza di tale disposizione comporterà la risoluzione del presente contratto.

4) L'affidatario è tenuto altresì a fornire al Comune l'elenco del personale a qualsiasi titolo impiegato con vincolo di subordinazione e non, contenente dati anagrafici ed i titoli di specializzazione.

5) A tali figure professionali dovrà essere applicata una retribuzione tabellare non inferiore ai minimi contrattuali previsti dal CCNL di riferimento.

6) L'affidatario si assume ogni responsabilità in relazione a tutti gli adempimenti in materia di retribuzione, obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per tutto il personale.

7) L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l'impresa affidataria.

### Art. 6

#### **SUBENTRO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SOCIALE**

1) Il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio appalto e salvaguardia dell'occupazione previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente tra le associazioni imprenditoriali di categoria e le OO.SS. dei lavoratori più rappresentative. Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, autonomia organizzativa dell'impresa, nonché per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, l'affidatario, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 nell'esecuzione del contratto, ha l'obbligo di applicare la clausola sociale assorbendo e utilizzando prioritariamente nell'espletamento dei servizi, qualora disponibile, il personale attualmente impiegato nell'erogazione del servizio dal precedente appaltatore, esonerando i lavoratori dallo svolgimento del periodo di prova che si considera superato, con il rispetto dell'anzianità maturata e maturanda e con le stesse condizioni normative ed economiche acquisite con l'appaltatore uscente.

### Art. 7

#### **OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

1) L'impresa affidataria si obbliga:

- ✓ a garantire la qualità nella realizzazione dei servizi contemplati nel presente capitolato;
- ✓ ad individuare, per lo svolgimento dei servizi, persone in possesso di adeguate competenze professionali, che garantiscano la corretta e continuativa esecuzione dei servizi;
- ✓ a sostituire tempestivamente, a proprie spese, il personale in caso di ferie, malattie o qualsiasi altro impedimento essendo l'aggiudicatario responsabile dello svolgimento del servizio secondo gli standard richiesti;



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

- ✓ a fornire all'amministrazione comunale l'elenco delle persone impiegate e le qualifiche di ognuna;
- ✓ a tenere sollevata l'Unione Comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità inerente il rapporto di lavoro del personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente appalto, compresi gli obblighi e le responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e libretti sanitari ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri e le responsabilità relative, garantendo altresì il rispetto e l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla tutela materiale dei lavoratori;
- ✓ ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008.

### Art. 8

#### IMPORTO A BASE D'ASTA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- 1) L'importo base quale corrispettivo per l'espletamento dei servizi previsti dal presente capitolato, è stimato in **€ 39.500,00** (trentanovemilacinquecento/00) oltre IVA al 5%, per il periodo sopra indicato, stimando il fabbisogno di circa 35 ore di prestazioni professionali proprie dello psicologo e di circa 1422 ore di prestazioni professionali proprie dell'educatore. Tale importo è onnicomprensivo di qualunque costo di impresa.
- 2) Il suddetto importo è comprensivo delle spese generali di gestione del servizio quali: spese per utilizzo locali, educazione alimentare materiali e trasporto degli utenti.
- 3) Il servizio è diretto fino ad un massimo di n. 15 utenti segnalati dal servizio sociale dell'Ente.
- 4) Criterio di aggiudicazione: offerta al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

### ART. 9

#### NORME DI COMPORTAMENTO COLLABORATORI O DIPENDENTI DELL'APPALTATORE / SOGGETTI INCARICATI E NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

- 1) L'Appaltatore si obbliga, con riferimento alle prestazioni del presente capitolato, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori/dipendenti, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62, art.2 co.3 (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 119/2015 e pubblicato sul sito internet dell'Unione Comunale, alla pagina **<http://www.unionechiantifiorentino.it/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>** pena, anche in caso di grave violazione accertata dall'Unione Comunale ad insindacabile giudizio, l'eventuale risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013.



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

2) Le violazioni delle suddette norme potranno comportare l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17 e la risoluzione in danno ex art.1456 c.c., di cui al successivo art. 18.

### **ART. 10 SICUREZZA**

1) Il Soggetto affidatario deve adottare tutte le precauzioni idonee a prevenire infortuni ed assumere tutte le cautele per assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale addetto alle prestazioni ed alle attività oggetto di affidamento, sollevando in ogni caso il committente da ogni responsabilità in relazione all'espletamento del servizio.

2) Per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, il soggetto affidatario deve attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e della prevenzione ed igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08).

3) Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della Stazione Appaltante che delle autorità.

4) Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di interferenza da intendersi come circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne consegue pertanto l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

5) Si dà altresì atto che, nell'ambito del presente appalto escludendosi interferenze fra committente ed appaltatore, si valutano i costi della sicurezza relativi all'interferenza pari a € 0.

### **Art. 11 TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

1) L'impresa affidataria si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

2) La stazione appaltante verifica l'assolvimento da parte dell'appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art. 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

1) Dal 31 Marzo 2015 scatta l'obbligo di **fatturazione elettronica** verso tutta la Pubblica Amministrazione.

2) La fatturazione dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

- le fatture dovranno essere emesse successivamente alla realizzazione del servizio di cui trattasi.
- la fattura dovrà essere, intestata a:

**UNIONE DEI COMUNI DEL CHIANTI FIORENTINO – Via Cassia 49 – 50021 Barberino Tavarnelle**

**C.F.: 94188150489 - P.IVA 06116340487**

- dovrà essere trasmessa in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) come previsto dal DM 55 del 3/4/2013.

- dovranno essere riportati i seguenti riferimenti:

**codice Smart CIG: ZED2A5C0E1**

**codice ufficio per la fatturazione elettronica: 0CLWU0 Greve in Chianti**

3) Nella fatturazione elettronica dovranno specificare le ore effettuate dagli operatori e verranno liquidate entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ente, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione del servizio e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DOL (DURC ON LINE).

4) Le fatture verranno pagate mediante bonifico bancario o postale con accredito sulle coordinate IBAN indicate sul documento stesso.

5) Le fatture sono soggette a regime di split payment. Per tale motivazione sulle medesime dovrà esservi riportata la seguente annotazione: "Fattura soggetta a split payment ex articolo 17-ter del Dpr 633/1972"

6) L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, comunicherà tempestivamente al Comune, le variazioni che dovessero verificarsi circa le modalità di pagamento: in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine a quelli già effettuati.

7) Resta tuttavia espressamente inteso che, in nessun caso (ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti), l'appaltatore potrà sospendere la prestazione delle attività previste nel contratto; qualora si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Comune potrà rivalersi sul deposito cauzionale o procedere alla risoluzione di diritto del contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi in forma scritta.

8) Ai sensi della L. 136 del 13.08.2010 – art. 3 co.8 – e s.m.i., l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Si obbliga altresì a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore si obbliga altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### ART. 13

### RISEVATEZZA DEI DATI E SEGRETO D'UFFICIO





## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

1) Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

2) L'affidamento della concessione determina la nomina del Concessionario quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa di cui al comma 1. Titolare del trattamento è il Comune di Greve in Chianti.

3) Il Responsabile del trattamento:

- effettua unicamente il trattamento dei dati reso necessario dall'esecuzione del presente contratto;
- tiene il registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;
- informa preventivamente il Titolare dell'esistenza di norme dell'Unione o nazionali che prevedano l'obbligo giuridico di trasferire dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e che siano adeguatamente formate;
- adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio connesso al trattamento derivante dalla distruzione, perdita, modifica divulgazione non autorizzata ai dati, dall'accesso (accidentale o illegale) a dati personali trasmessi, conservati o, comunque, trattati;
- assiste, in relazione ai dati trattati in esecuzione del presente contratto, il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate a soddisfare l'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
- assiste, altresì, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi: sicurezza del trattamento, notifica delle violazioni dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione delle violazioni dei dati personali all'interessato, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, consultazione preventiva dell'autorità di controllo;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi assunti in materia di privacy;
- consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato;
- provvede all'aggiornamento delle informative da fornire ai cittadini in tutti i contesti in cui si effettua un trattamento dati. Le informative dovranno essere redatte per atto scritto ed esposte in luoghi visibili al pubblico.

4) Il trattamento dei dati non eccede la durata dell'affidamento.

5) Il Concessionario ed i suoi dipendenti e collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio relativamente a tutti i dati, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate.

6) Il Concessionario si obbliga altresì a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare allo stesso in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

7) Per quanto non espressamente previsto in questo articolo, si intendono applicate tutte le condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.

### **ART. 14 PENALI**

1) Fatti salvi i casi di risoluzione del contratto, qualora il soggetto affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, oppure fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, il Committente invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente capitolato.

2) Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'appaltatore non fossero ritenute soddisfacenti dal Committente, si potrà procedere all'applicazione delle penali, comprese tra € 100,00 e € 500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempimento, a discrezione del responsabile del Servizio Sociale.

3) Si procederà al recupero delle penali, da parte dell'Ente Appaltante, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo mensile nel quale è assunto il provvedimento.

4) Il pagamento della penale non esonera il prestatore di servizi dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato al committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

5) L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che il committente intenda eventualmente intraprendere

### **ART. 15 CAUSE DI RISOLUZIONE**

1) Sono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- a) abbandono, interruzione e sospensione del servizio senza giustificato motivo,
- b) fallimento del Soggetto affidatario, salvo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs 50/2016,
- c) reiterato, mancato utilizzo delle figure professionali non in possesso del titolo e dell'esperienza richiesta in sede di gara.

2) La pronuncia di risoluzione del contratto sarà effettuata dall'Ente, con provvedimento formale che sarà notificato al domicilio del Soggetto affidatario.

### **Art. 16 VIGILANZA E CONTROLLO**

1. Spettano all'Ente Appaltante, i compiti di controllo e di indirizzo, in merito all'adempimento preciso degli obblighi dell'Impresa Affidataria, sia per quanto riguarda il servizio, sia per quanto riguarda il rispetto delle norme contrattuali.

2. In sede di verifica si constaterà il regolare funzionamento del servizio oggetto dell'appalto, l'efficienza e l'efficacia della gestione in base a quanto concordato in sede di programmazione.



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

Resta facoltà dell'Ente Appaltante richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi e del progetto.

### **Art. 17 ASSICURAZIONI**

1) L'Impresa Affidataria sarà tenuta a stipulare, per l'intera durata del contratto, apposita assicurazione a copertura della responsabilità civile e infortuni connessi allo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, impegnandosi a consegnarne una copia alla stazione appaltante.

### **ART. 18 SUBCONCESSIONE, CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

1) Per la peculiarità del servizio pubblico da gestire, sono vietate la subconcessione e la cessione del contratto, a pena di nullità, fatto salvo quanto specificato al precedente articolo 12 e fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

2) E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui agli articoli 105, commi 10, 11 e 17, e 174 del D.Lgs. 50/2016.

### **ART. 19 COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE - RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO**

1) L'Ente appaltatore effettua le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs 50/2016 tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione di gara.

2) Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento è Lucia Frosini Responsabile dell'Area Servizi alla Persona dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.

### **ARTICOLO 20 CONTROVERSIE**

1) Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione, fatta salva la previsione di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

2) Il foro competente è il Foro di Firenze.